

181. INFORTUNI SUL LAVORO E IGIENE (Prevenzione degli)

A) Norme generali per la prevenzione degli infortuni

D.Lgs. 19-11-1999 n. 528

Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2000, n. 13.

D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 ⁽¹⁾.

Modifiche ed integrazioni al [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#), recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili ^(1/circ).

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2000, n. 13.

^(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- *Ministero del lavoro e della previdenza sociale*: [Circ. 8 gennaio 2001, n. 2/2001](#).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della [Costituzione](#);

Vista la [legge 24 aprile 1998, n. 128](#), ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che ha delegato il Governo a emanare disposizioni integrative e correttive del [decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494](#), recante attuazione della direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992 concernente le prescrizioni minime da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto l'articolo 45, comma 24, della [legge 17 maggio 1999, n. 144](#), recante proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 6, della [legge n. 128 del 1998](#);

Visto il [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), e successive modifiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 novembre 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dei lavori pubblici e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. ⁽²⁾.

(2) Aggiunge le lettere *e-bis*) ed *e-ter*) al comma 3 dell'art. 1, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

2. 1. All'articolo 2, comma 1, del [decreto legislativo n. 494 del 1996](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ⁽³⁾;

b) ⁽⁴⁾;

c) ⁽⁵⁾;

d) ⁽⁶⁾;

e) ⁽⁷⁾.

(3) Sostituisce la lettera *a*) al comma 1 dell'art. 2, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

(4) Aggiunge un periodo alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

(5) Sostituisce la lettera *c*) al comma 1 dell'art. 2, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

(6) Sostituisce la lettera *f*) al comma 1 dell'art. 2, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

(7) Aggiunge le lettere *f-bis*) ed *f-ter*) al comma 1 dell'art. 2, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

3. 1. All'articolo 3 del [decreto legislativo n. 494 del 1996](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ⁽⁸⁾;

b) ⁽⁹⁾;

c) ⁽¹⁰⁾;

d) ⁽¹¹⁾;

e) ⁽¹²⁾;

f) ⁽¹³⁾.

(8) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

(9) Sostituisce il comma 2 dell'art. 3, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

(10) Sostituisce il comma 3 dell'art. 3, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

(11) Sostituisce il comma 4 dell'art. 3, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

(12) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 3, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

(13) Sostituisce il comma 8 dell'art. 3, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

4. 1. All'articolo 4 del [decreto legislativo n. 494 del 1996](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) ⁽¹⁴⁾;

b) ⁽¹⁵⁾.

2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, del [decreto legislativo n. 494 del 1996](#), è adottato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(14) Sostituisce il comma 1 dell'art. 4, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

(15) Sostituisce il comma 3 dell'art. 4, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

5. 1. All'articolo 5 del [decreto legislativo n. 494 del 1996](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) ⁽¹⁶⁾;

2) ⁽¹⁷⁾;

3) ⁽¹⁸⁾;

4) ⁽¹⁹⁾;

5) ⁽²⁰⁾;

b) ⁽²¹⁾;

c) i commi 2 e 3 sono soppressi.

⁽¹⁶⁾ Sostituisce la lettera a) al comma 1 dell'art. 5, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

⁽¹⁷⁾ Sostituisce la lettera b) al comma 1 dell'art. 5, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

⁽¹⁸⁾ Sostituisce la lettera d) al comma 1 dell'art. 5, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

⁽¹⁹⁾ Sostituisce la lettera e) al comma 1 dell'art. 5, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

⁽²⁰⁾ Sostituisce la lettera f) al comma 1 dell'art. 5, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

⁽²¹⁾ Aggiunge il comma 1-bis all'art. 5, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

6. 1. ⁽²²⁾.

⁽²²⁾ Sostituisce l'articolo 6, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

7. 1. ⁽²³⁾.

⁽²³⁾ Sostituisce l'alea all'art. 8, comma 1, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

8. 1. All'articolo 9 del [decreto legislativo n. 494 del 1996](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) ⁽²⁴⁾;

b) ⁽²⁵⁾;

c) ⁽²⁶⁾.

⁽²⁴⁾ Sostituisce l'alea all'art. 9, comma 1, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

⁽²⁵⁾ Aggiunge la lettera c-bis) al comma 1 dell'art. 9, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

⁽²⁶⁾ Sostituisce il comma 2 dell'art. 9, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

9. 1. All'articolo 10 del [decreto legislativo n. 494 del 1996](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) [\(27\)](#);

b) [\(28\)](#);

c) [\(29\)](#).

[\(27\)](#) Sostituisce la lettera a) al comma 1 dell'art. 10, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

[\(28\)](#) Sostituisce la lettera c) al comma 1 dell'art. 10, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

[\(29\)](#) Sostituisce il comma 2 dell'art. 10, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

10. 1. [\(30\)](#).

[\(30\)](#) Sostituisce il comma 1 dell'art. 11, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

11. 1. [\(31\)](#).

[\(31\)](#) Sostituisce l'art. 12, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

12. 1. [\(32\)](#).

[\(32\)](#) Sostituisce l'art. 13, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

13. 1. All'articolo 14 del [decreto legislativo n. 494 del 1996](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) [\(33\)](#);

b) il comma 2 è soppresso.

(33) Sostituisce il comma 1 dell'art. 14, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

14. 1. (34).

(34) Sostituisce il comma 2 dell'art. 16, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

15. 1. All'articolo 17 del [decreto legislativo n. 494 del 1996](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) (35);

b) (36).

(35) Sostituisce il comma 1 dell'art. 17, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

(36) Sostituisce il comma 2 dell'art. 17, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

16. 1. (37).

(37) Sostituisce l'art. 20, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

17. 1. (38).

(38) Sostituisce la lettera a) al comma 2 dell'art. 21, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

18. 1. (39).

(39) Sostituisce l'art. 22, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

19. 1. (40).

(40) Sostituisce l'art. 23, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

20. 1. ⁽⁴¹⁾.

(41) Aggiunge l'art. 23-bis, [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

21. 1. ⁽⁴²⁾.

2. All'allegato II, punto 4, dopo la parola: «elettriche» sono aggiunte le seguenti: «aeree a conduttori nudi in».

(42) Sostituisce l'allegato I del [D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494](#).

22. 1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del [decreto legislativo n. 494 del 1996](#), e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 31, comma 1, della [legge n. 109 del 1994](#) e successive modifiche.

23. 1. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 26 del [decreto legislativo n. 626 del 1994](#), e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati i contenuti dell'allegato V del [decreto legislativo n. 494 del 1996](#) e sono definiti:

a) i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei quali sono abilitati i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del [decreto legislativo n. 494 del 1996](#), come modificato dal presente decreto, in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio;

b) i livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione di cui al [decreto legislativo n. 494 del 1996](#), in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere nel cantiere. Sono validi i corsi di formazione completati entro la data di entrata in vigore del decreto di cui al presente articolo.

24. 1. L'articolo 15 del [decreto legislativo n. 494 del 1996](#) è abrogato.

25. 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia conclusa la fase di progettazione.

2. Nelle ipotesi in cui l'incarico di progettazione esecutiva sia stato affidato prima del 24 marzo 1997 e sia stata conclusa la fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la normativa vigente al momento dell'affidamento dell'incarico.

3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la fase di progettazione si intende conclusa:

a) nel caso di appalti pubblici, con l'approvazione del progetto esecutivo;

b) in tutti gli altri casi, con la presentazione, alle autorità competenti per il controllo dei lavori edili o di ingegneria civile, delle prescritte istanze per l'esecuzione dei lavori; nel caso di lavori di manutenzione, alla data dell'atto di affidamento dei lavori stessi.

26. 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.